

Torna la distinzione fra «leggere» e «pesanti»

# Ma la droga è reato? A discrezione dei giudici

Con la nuova legge sarà il magistrato a valutare l'uso personale, la quantità consentita e la soglia dello spaccio: caos assicurato

CHIARA PELLEGRINI

ROMA

È passata ieri alla Camera, con 335 voti favorevoli e 186 contrari, la fiducia che il governo ha posto sul decreto legge sulle tossicodipendenze, ma già si annuncia battaglia al Senato. I nodi da sciogliere e i punti controversi, infatti, sono molteplici a partire dal ruolo dei giudici nel comminare le sanzioni. Spetterà infatti ai magistrati misurare l'entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza spacciata e in base ad altre circostanze del caso concreto. Morale, lo stesso spacciatore o consumatore occasionale, il confine è sempre più labile, potrà farla franca o essere punito a seconda che si trovi davanti ad un giudice frikкетtone o ad un magistrato di vedute meno ampie. Sarà il pm infatti a dover valutare la questione dell'uso personale, il superamento dei livelli di soglia fissati dal ministero della Salute, le modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti, il peso e persino il confezionamento. Che cosa prevedono le nuove norme e cosa cambia dal precedente decreto Fini-Giovanardi?

**PICCOLO SPACCIO**

La cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti sarà colpita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. In pratica, la riduzione della pena evita la custodia cautelare in carcere; l'arresto facoltativo sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti. Il piccolo spacciatore potrà usufruire del nuovo istituto della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità. Tale sanzione alternativa deve essere chiesta dall'imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva.

**TABELLE E SPINELLI**

Sono cinque, la I e III raggrup-

pano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. L'ultima riguarda i medicinali. Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti.

**USO PERSONALE**

L'acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Restano ferme le sanzioni amministrative (quali la sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto o del permesso di soggiorno) che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi).

**FARMACI OFF LABEL**

Completamente riscritto, poi, l'articolo sull'utilizzo *off label*, ovvero fuori indicazione. La nuova versione, infatti, non prevede l'obbligo di sperimentazione da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) e offre un'ampia possibilità di accesso a farmaci più economici rispetto a quelli utilizzati per le stesse cure secondo le indicazioni del bugiardino.

Il via libera finale sul provvedimento arriverà oggi alla Camera ma già si annuncia battaglia al Senato. Il nodo è quello della "cannabis". L'idea di differenziare la cannabis naturale da quella contenuta in laboratorio non convince. Secondo Eugenia Roccella del Nuovo Centro destra «la cannabis in pianta è oggi quasi tutta ogm e dunque con contenuto di Thc analogo a quello della cannabis sintetizzata, considerata nella tabella delle droghe pesanti». Fuori dai palazzi della politica è significativo il "no" della Comunità di San Patrignano: «Non vogliamo rassegnarci alla cultura della normalizzazione della droga», scrivono in una nota.

**LA SCHEDA****PICCOLO SPACCIO**

La cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti sarà punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. In pratica, la riduzione della pena evita la custodia cautelare in carcere; l'arresto sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice decidere l'entità della pena in base a qualità e quantità della sostanza spacciata

**LAVORI UTILI**

In caso di piccolo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente il giudice può applicare, anziché detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilità

**NUOVE TABELLE**

Sono cinque, la I e III raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. L'ultima riguarda i medicinali


**SPINELLI**

Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis. Tutte le droghe sintetiche rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti





*Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin [LaPresse]*



*Detenuti rinchiusi nel carcere milanese di San Vittore, una delle strutture più sovraffollate d'Italia [Fotogramma]*